



0039521-20/12/2016-SCCLA-PCGEPRE-A



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4 della citata legge n. 59 del 1997, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400;

VISTO l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 422 del 1997 che disciplina la delega dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione a F.S. S.p.a.;

CONSIDERATO che, in materia di delega dei servizi ferroviari sopra menzionati, l'articolo 17 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto che *"sono attribuite alla Provincia di Reggio Emilia le funzioni relative al rilascio della concessione per la gestione dello Scalo di Dinazzano e del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle ceramiche, prima compresi nella concessione statale sulla costruzione e l'esercizio delle Ferrovie Reggiane - linea Sassuolo - Reggio Emilia - Guastalla"*;

PRESO ATTO che il citato articolo 17 della legge 7 dicembre 1999, n. 472 nulla dispone circa l'attribuzione alla predetta Provincia dei beni e delle risorse connessi alle funzioni relative alla concessione per la gestione dello Scalo di Dinazzano e del compendio ferroviario relativo al trasporto merci nel distretto delle ceramiche;

VISTO il parere del Consiglio di Stato del 27 marzo 2002, n. 327, secondo il quale *"in mancanza di norme precise nell'art. 17 L. n. 472/99, ma tenuto conto del rinvio in detto articolo contenuto ai principi di cui alla L. n. 59/97, non possa che farsi applicazione, in via analogica, delle disposizioni procedurali dettagliatamente previste per ciò che riguarda la delega alle regioni delle funzioni attinenti al trasporto regionale e locale"*;

CONSIDERATO, pertanto, che il citato articolo 4, comma 4, lettera a) della legge n. 59 del 1997 prevede che l'attribuzione delle risorse in funzione delle deleghe conferite ai sensi della norma medesima siano precedute da appositi accordi di programma;

VISTO l'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo n. 422 del 1997 che prevede che all'attuazione dei conferimenti e all'attribuzione delle relative risorse si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997, previo accordo di programma;

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'Accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Provincia di Reggio Emilia, sottoscritto in data 23 settembre 2015 e registrato dalla Corte dei conti in data 23 ottobre 2015, al foglio n.1-3309, con il quale è disciplinato il trasferimento della funzione concessoria dallo Stato alla Provincia, nonché le modalità di assegnazione dei finanziamenti relativi





Il Presidente del Consiglio dei Ministri

allo scalo di Dinazzano ed al compendio ferroviario merci relativo al trasporto nel Distretto delle ceramiche;

VISTO l'articolo 3 del medesimo Accordo che prevede che l'applicazione dello stesso è condizionata all'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

VISTE la note della Direzione generale per i sistemi ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 7854 del 26 febbraio 2016 e n. 2477 del 5 aprile 2016;

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. 409/UCL 5653 del 10 giugno 2016;

SENTITO il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

DECRETA

Art. 1

(Accordo di programma)

1. L'Accordo di programma sottoscritto in data 23 settembre 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Provincia di Reggio Emilia, con il quale è disciplinato il trasferimento della funzione concessoria dallo Stato alla Provincia, nonché le modalità di assegnazione dei finanziamenti relativi allo scalo di Dinazzano ed al compendio ferroviario merci relativo al trasporto nel Distretto delle ceramiche, trova applicazione dalla data di emanazione del presente decreto.

Art. 2

(Trasferimento dei finanziamenti)

1. I finanziamenti concessi per lo scalo di Dinazzano ed il Distretto delle ceramiche, risultanti dall'Allegato 1 dell'accordo di cui all'articolo 1, continuano ad essere erogati, nei limiti delle risorse disponibili, a Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., in qualità di gestore dell'infrastruttura ferroviaria regionale.
2. I finanziamenti futuri, per i quali non si sia già provveduto ai relativi affidamenti, sono erogati, nei limiti delle risorse disponibili e a seguito della approvazione dei relativi progetti, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti alla Provincia di Reggio Emilia la quale provvederà a trasferirli in capo al soggetto gestore dell'infrastruttura regionale.
3. I finanziamenti di cui ai precedenti commi sono soggetti al vincolo di destinazione agli interventi sullo Scalo di Dinazzano e al compendio ferroviario relativo al trasporto merci.





(Trasferimento delle risorse strumentali)

- (Attività di monitoraggio)

- CSU/UNR

He be with

~~IL COORDINATORE~~
~~Dott. Gianfranco SPINARELLI~~

PER COPIA CONFORME

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.ne - Prev. n.

30

- 3 GEN 2017

IL MAGISTRATO



COPIA CONFORME

